

R.G. n. 363-1/2023



IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV FALLIMENTARE

SENT. 521/2024
Rep. 565/2024
Liq. CONTR. 31/24

così composto:

dott. Angela Coluccio	Presidente
dott. Fabio Miccio	Giudice
dott. Francesca Vitale	Giudice, rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA della sovraindebitata **ANNA SGLAVO** nata ad Aversa (CE) il 23.06.1984, residente in Roma, via Augusto Camerini n. 51, C.F. SGLNNA84H63A512X, assistita ai sensi dell'art 269 1° comma CCI dall'Avv.to Luigi Benigno che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti e presso il cui studio in Aversa (CE), via A. Diaz n.112, ha eletto domicilio; esaminati gli atti ed i documenti depositati;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza in Roma;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII, nonché la relazione redatta dall'OCC Avv.to Francesca Romana Capezzuto ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione

depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso;

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3, CCII all'Agente della riscossione, agli uffici fiscali e presso gli enti locali competenti;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

considerato che, la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica svolgente attività lavorativa dipendente che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII.

L'istante afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento in ragione dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte rappresentando in particolare:

- che le cause del sovraindebitamento, derivano da avvisi di accertamento relativi ai redditi per gli anni fiscali 2006 e 2007, emessi da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lucca, scaturiti da un controllo fiscale a carico della società D.S.A. Costruzioni S.r.l. (in liquidazione dal 12/07/2011), con sede legale in Viareggio (LU) alla via XX Settembre n. 218 con p.iva 02011560469, di cui la debitrice è stata amministratore unico dal 22/08/2006 al 30/06/2007 e socio con una partecipazione del 50% delle quote;
- che detti avvisi di accertamento avevano origine da accertamenti operati dall'Ufficio sulla base di presunzioni asseritamente non provate, in ordine ad un maggior reddito in capo alla debitrice per l'anno 2006 per complessivi € 188.145,20 e per l'anno 2007 per € 751.032,80, comprensivi di sanzioni, che sottoponeva a riliquidazione;

- di aver promosso ricorsi in sede giudiziale innanzi la Commissione Tributaria provinciale e regionale e da ultimo innanzi alla Suprema Corte di Cassazione -presso cui pende il giudizio- sostenendo di aver operato sui conti della società in forza di delega;
- che peraltro, lo statuto della società amministrata non prevedeva la ripartizione degli utili e, relativamente all'anno fiscale 2007 l'odierna ricorrente aveva cessato la sua carica di amministratore prima della chiusura dell'esercizio fiscale.

In ordine alla situazione patrimoniale la ricorrente riferiva quanto segue:

- di essere attualmente impiegata presso il Ministero della XXXXXXXXXX percependo un reddito mensile netto di €. 1.800,00 circa;
- di essere nullatenente e di vivere in un immobile concesso in comodato d'uso oneroso (comprensivo delle spese per le utenze domestiche) concesso dal sig. XXXXXXXXXX padre di suo figlio XXXXXXXXXX nato il XXXXXXXXXX n Roma;
- di non essere nella titolarità di alcun altro bene sull'intero territorio nazionale;
- di esser stata occupata per brevi periodi con contratti a tempo determinato, svogendo incarichi nel ruolo del personale XXXXXX presso l'XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX con contratto a tempo determinato dal 29/09/2021, rinnovato dal 31.12.2021 al 31/03/2022 per n. 36 ore settimanali di servizio, ed in seguito rinnovato dall' 01/04/2022 al 26/05/2022 per n. 36 ore settimanali con una retribuzione mensile netta di € 1.278,00;
- di essere ricorsa alla procedura di sovraindebitamento presentando domanda di ammissione all'accordo di composizione dei debiti, con l'apporto di finanza esterna, dichiarato inammissibile da Codesto Tribunale stante la minima percentuale messa a disposizione per la soddisfazione del ceto creditorio;
- di essere stata assunta, in data 12.10.2022, con contratto a tempo determinato per la durata di mesi trentasei presso il Ministero

- della [REDACTED] quale personale [REDACTED] percependo una retribuzione lorda annua di complessivi € 28.835,71, oltre al rateo della tredicesima mensilità, da cui deriva un importo netto mensile di € 1.800,00 circa, oltre alla tredicesima mensilità.
- che dall'interrogazione del cassetto fiscale sono stati estratti redditi riferiti alle dichiarazioni per gli anni fiscali dal 2010 al 2013 oltre al Cud 2020 relativo ai redditi 2019 ed il Mod. 730/2022 relativo ai Redditi dell'anno 2021, mentre, per gli altri periodi la contribuente non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi, in quanto inoccupata;
 - di essere titolare del conto corrente acceso presso I [REDACTED] sul quale è accreditato lo stipendio, che alla data del 06.03.2023 presentava un saldo di € 6.886,39;
 - di essere titolare del libretto postale n. [REDACTED] aperto in data 10/10/2015, cointestato con il padre [REDACTED] che alla data dell'11/01/2023 presentava un saldo di € 322,47;
 - di essere titolare della carta prepagata Postepay 5 [REDACTED] IBAN [REDACTED] il cui saldo al 27.01.2023 era pari a € 7,83;
 - di essere stata titolare, in precedenza, della CARTA LIS [REDACTED] attivata il 15.11.2014 e Bloccata il 01.08.2019, con un saldo residuo al 31/08/2019 di € 3,7241, aperta in data 1/7/2013 e scaduta in data 31/03/2017 e risulta cancellata dal sistema dell'istituto bancario alla data del 21/11/2022 (cfr. e-mail Filiale Viareggio di Intesa Sanpaolo);
 - che, dunque, l'attivo posto a disposizione dei creditori è costituito da parte dello stipendio percepito dalla ricorrente, al netto di quanto occorrente alle esigenze di mantenimento suo e di suo figlio.

Con riferimento alla massa debitoria, a carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi):

1. € 3.696,45 in predeuzione- spese OCC
2. € 424.067,26 Agenzia delle Entrate Riscossione-Direzione Provinciale di Caserta;
3. € 839.371,08 Agenzia delle Entrate Riscossione-Direzione Provinciale di Lucca;
4. € 1.766,33 Banca della Versilia e della Lunigiana Credito Cooperativo Scparl, quale residuo di fido di conto corrente, credito successivamente ceduto ad Ifis Npl Investing S.P.A;

per una complessiva situazione debitoria pari a **€ 1.263.438,34**

-considerato che, l'istante dispone di entrate mensili solo lievemente superiori (pari a € 1800,00 mensili) alla quota di spese mensili necessarie al suo mantenimento e al mantenimento del suo nucleo familiare che ha indicato nel complessivo ammontare di € 1400,00 (cfr. Relazione Gestore);

sulla base delle superiori considerazioni, osserva il Collegio che devono ritenersi impropri e non pertinenti i riferimenti operati nella relazione del Gestore relativi agli importi ricavabili dalla liquidità di cui la ricorrente dispone a titolo di stipendio, atteso che elemento qualificante l'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione del complessivo suo patrimonio, che nel caso di specie, in ordine al reddito da lavoro dipendente percepito dalla sig.ra Sglavo può essere interessato da eventuali limitazioni che possono essere stabilite solamente dal Tribunale in relazione a quanto necessitante per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII;

-che, le superiori considerazioni comunque non implicano l'invalidità degli atti relativi all'instaurata procedura, considerate le complessive risultanze della Relazione del Gestore che hanno consentito il vaglio della documentazione alla stessa

allegata in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento quale prova dell'irreversibilità della crisi che interessa la ricorrente sovraindebitata;

-che, dunque, ogni valutazione relativa alla determinazione della quota degli emolumenti percepiti dalla ricorrente da sottrarre alla liquidazione perché necessari alle esigenze di sostentamento rappresentate, devono essere previste nell'ambito del programma di liquidazione subordinato all'approvazione del Giudice delegato alla procedura;

ritenuto che, dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerga l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento dell'istante;

tutto ciò premesso

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII.

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII,

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di **ANNA SGLAVO** nata ad Aversa (CE) il 23.06.1984, residente in Roma, via Augusto Camerini n. 51, C.F. SGLNNA84H63A512X,

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Vitale,

NOMINA

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC - Francesca Romana Capezzuto (C.F. CPZFN70M67H501S) con studio in Roma, Via della Casetta Mattei n. 18

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

RIMETTE

al giudice delegato ogni provvedimento/determinazione in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), quanto alle somme che i debitori potranno trattenere per le necessità familiari;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti

da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause

di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla

ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Roma il 11. 09. 2024


Il Giudice estensore

dott. Francesca Vitale



Il Presidente

dott. Angela Coluccio



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositario Cancelleria



Roma, il 13/9/2024

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
MARIA CRISTINA LEO

